

SENTENZA N.

R. G. 41698/2001

Sent. 8606/05

Rep. 7143/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Luisa Padova Presidente

Dott. Valter Colombo Giudice rel.

Dott.ssa Laura Tragni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 5.07.2001 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted], elettivamente domiciliato in
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e
difende in unione con l'avv. [redacted] per procura a margine dell'atto di
citazione-

ATTORE

CONTRO

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell' [redacted] che la rappresenta e difende
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.-

CONVENUTA

Oggetto: Domanda di impugnativa di testamento; indegnità, domanda di riduzione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 5.07.2001, [redacted] conveniva in giudizio la sorella [redacted] esponendo che:

-nel giugno 1998 il padre dell'attore sig. [redacted] rimaneva vittima di un ictus cerebrale ischemico con emiplegia e in seguito, in data 7.11.98, veniva ricoverato presso l' Ospedale di [redacted] per postumi ed episodi convulsivi; in data 12.11.98 la Commissione Sanitaria riconosceva lo stato di invalidità civile in capo a [redacted]

-in conseguenza dell'aggravarsi delle sue patologie neurologiche, subiva poi diversi ricoveri ospedalieri dal 22.01.99 fino al novembre dello stesso anno; l'attore promuoveva la procedura d'interdizione del padre, ma nelle more del giudizio, in data 21.01.2000, il sig. [redacted] decedeva;

-il de cuius, indotto con minacce e dolo dalla figlia [redacted], disponeva delle sue sostanze con testamento olografo, nominando la suddetta quale unica erede universale e tale testamento veniva pubblicato con atto a rogito Notaio [redacted] in data 13.04.00 n. rep. [redacted] successivamente l'erede testamentaria, con ricorso notificato in data 30.06.00, promuoveva l'*actio interrogatoria*, in base alla quale il Giudice adito fissava al 11/07/01 il termine per la dichiarazione di accettazione o di rinuncia all'eredità da parte dell'attore.

Ciò premesso in fatto, l'attore impugnava il testamento olografo del de cuius in quanto invalido ai sensi dell'art. 591 cpv. n. 3 c.c., atteso che, al momento della redazione dello stesso, il de cuius era incapace d'intendere e di volere, tenuto conto della grave patologia neurologica da cui era affetto; proponeva altresì domanda d'indegnità nei confronti della convenuta, ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c., avendo posto in essere atti violenti per indurre il padre a nominarla unica erede testamentaria, approfittando della malattia dello stesso, con conseguente esclusione della convenuta dalla successione; in subordine, attesa la evidente lesione della sua quota di legittima, proponeva domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie fino a reintegrare la sua quota di riserva ex art. 537 II co. c.c..

Si costituiva in giudizio la convenuta [redacted], la quale contestava la ricostruzione in fatto effettuata dal fratello attore, precisando che in realtà proprio l'attore, durante la

malattia del padre con lui convivente, le aveva impedito più volte di fare visita al padre, tanto che per questo motivo si era rivolta al Carabinieri; precisava che il padre era stato da lei ospitato soltanto per un breve periodo dal mese di marzo '99 ai primi di giugno '99; che il fratello, dopo aver appreso che il padre aveva redatto il testamento olografo in cui lo pretermetteva, un mese dopo aveva depositato il ricorso per l'interdizione ma aveva abbandonato il giudizio non comparso all'udienza in data 18.11.99.

Aggiungeva che certamente il fratello aveva diritto alla propria quota di legittima, ma il testamento era comunque valido in quanto il testatore, sebbene affetto da una seria malattia, al momento della redazione del testamento era pienamente capace d'intendere e di volere, come peraltro risultava dalle cartelle cliniche, prodotte dall'attore, e relative ai vari ricoveri subiti dal de cuius.

Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree formulate in via principale; non si opponeva alla domanda subordinata di reintegra dell'attore nella propria quota legittima e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento in suo favore della somma di [REDACTED] o altra somma anche maggiore, a titolo di rimborso di quanto anticipato per spese funerarie, spese condominiali ed ICI.

All'udienza in data 11.04.2002, fissata per la comparizione personale delle parti, veniva accertato che non sussistevano spazi per alcuna conciliazione e, pertanto, venivano concessi i termini per le richieste istruttorie. Con ordinanza in data 25.10.2002 il Giudice disponeva CTU medico-legale per accertare se, al momento della redazione del testamento, il testatore fosse o meno capace d'intendere e di volere.

Depositata la predetta CTU medico-legale in data 7.05.2003, con ordinanza in data 18.06.2003 il Giudice, respinte tutte le richieste di prova orale formulate dalle parti, disponeva invece apposita CTU per determinare la quota legittima spettante all'attore e, in caso di lesione della stessa, procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie mediante relativo progetto divisionale.

Sentito a chiarimenti il CTU all'udienza in data 1.07.04, a seguito delle osservazioni critiche svolte dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 7.04.2005.

In tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale dell'attore è infondata e pertanto deve essere respinta.

Infatti, la CTU medico-legale espletata sulla documentazione medica in atti ha escluso, senza alcun dubbio, che il de cuius al momento della redazione del testamento fosse incapace d'intendere e di volere.

Così conclude il CTU: *"...non essendo emersi, dallo studio e dalla consultazione dei documenti clinici, né nel periodo antecedente e immediatamente antecedente la redazione del testamento né nel periodo successivo, dati obiettivi alcuni che possano aver messo in evidenza una patologia psichica tale da compromettere le funzioni di coscienza, di vigilanza, di eloquio, di comprensione delle cose e dei fatti, di riconoscimento delle persone, o che abbiano impedito la facoltà di esprimere la propria volontà, il sottoscritto CTU ritiene che, nel momento in cui il signor ██████████ fece testamento, era nelle sue piene capacità d'intendere e di volere"*.

Tali conclusioni sono del tutto condivisibili, atteso che la CTU risulta completa, ben motivata ed esente da censure di ordine logico-giuridico. In particolare il consulente ha esaminato, in modo puntuale ed analitico, tutta la documentazione clinica in atti sia anteriore che successiva al momento della redazione del testamento ed ha fornito specifici commenti riferiti ad ogni periodo di ricovero.

Non risponde al vero la doglianza dell'attore secondo cui il CTU non avrebbe neppure fatto cenno ai farmaci che il de cuius assumeva. Infatti, a titolo di esempio, a pag. 2 della Ctu, con riguardo alla prima cartella clinica del 7.11/11.11.98, è lo stesso consulente che riferisce espressamente che i farmaci somministrati, in particolare il **MEGRETOL** (carbamezapina) non interferiscono sullo stato di coscienza e sulla integrità mentale.

Con riguardo poi alla seduta in data 12.11.98, ove il sig. ██████████ venne riconosciuto invalido per emiplegia sinistra, e cioè la grave riduzione motoria degli arti di sinistra che non gli consentivano l'autonomia negli atti quotidiani della vita e il disorientamento nel tempo e nello spazio, è lo stesso consulente che tuttavia precisa, con considerazioni scientifiche e niente affatto personali, che *" il disorientamento nel tempo e nello*

spazio può essere una condizione del tutto transitoria che non incide sulla capacità d'intendere e di volere . In ogni caso, come verrà rilevato più avanti in questa relazione, tale sintomo neurologico non viene mai più evidenziato in alcun esame semeiologico clinico successivo alla data dell'accertamento della Commissione di Invalidità'.

In modo ancora più significativo il CTU esamina i due certificati medici relativi al periodo immediatamente precedente alla redazione del testamento (20.05.99) e precisamente in data 12.5 e 17.5.99 dai quali non risulta la presenza di disturbi psichici tali da compromettere le funzioni superiori, così come alla stessa conclusione perviene il Ctu esaminando le cartelle cliniche inerenti ai due ricoveri successivi.

Ora è pacifico in giurisprudenza che l'incapacità naturale del testatore, ai sensi dell'art. 591 c.c., comportante l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il testatore sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitudine, legittimano la pronuncia di interdizione. Nel caso, poi, di infermità a carattere intermittente, grava su chi assume l'incapacità, provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. civ. sez. II, 30.01.2003 n. 1444; Cass. civ. sez. II, 6.12.2001 n. 15480).

Quanto alla domanda di indegnità dell'erede testamentaria, ritiene il Collegio che la stessa non sia fondata perché non provata. Correttamente sono stati esclusi i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria 30.07.02 di parte attrice e specificamente i nn.1-3 sia per il loro contenuto generico, sia per la considerazione decisiva che non sono rilevanti per dimostrare l'avvenuta minaccia al momento della redazione del testamento (v. art. 463 n. 4 c.c.) riferendosi tutti a supposte minacce asseritamente intervenute in epoca anteriore alla redazione del testamento. In altri termini, la minaccia deve essere contestuale ed in stretto rapporto causale con la redazione del testamento, diversamente non può prodursi il grave effetto della dichiarazione di indegnità e cioè l'esclusione dalla successione.

Resta da esaminare la domanda subordinata dell'attore di reintegra nella quota legittima, certamente fondata, ma peraltro neppure contestata dalla stessa convenuta.

Non vi è dubbio infatti che l'attore, in quanto figlio del de cuius, ha diritto alla quota di riserva di cui all'art. 537 co. II c.c. e dunque un terzo del patrimonio ereditario.

Il CTU ha stimato l'intera massa (appartamento in [redacted] terreni in [redacted], appartamento in [redacted] terreni in [redacted]) in complessivi euro [redacted] e ha determinato la quota di riserva spettante all'attore in euro [redacted].

Ha poi redatto un progetto divisionale, escludendo sia la sussistenza di debiti ereditari sia di frutti civili da quantificare.

Ritiene il Collegio che correttamente il Ctu abbia escluso tali voci, sia perché la documentazione prodotta dalla convenuta appare insufficiente per determinare i debiti mentre manca completamente qualsiasi idonea documentazione per quantificare eventuali frutti civili.

Il CTU ha redatto un progetto divisionale, certamente condivisibile, in quanto fondato sul riconoscimento dell'attuale situazione abitativa dell'immobile in [redacted] già di comproprietà del marito della convenuta, nonché della necessità di ridurre al minimo il conguaglio in danaro e senza creare servitù, né frazionamenti di immobili e quindi senza necessità di alcuna spesa.

Così il CTU ha formato il lotto A), composto dall'appartamento in [redacted] (= Euro [redacted] dai terreni in [redacted] = euro [redacted] e dall'appartamento in [redacted] (= euro [redacted] per un totale di euro [redacted] da assegnare alla convenuta [redacted] con un conguaglio in dare, tenuto conto della quota di sua spettanza pari ad euro [redacted] di euro [redacted].

Il Lotto B), composto dal negozio in [redacted] (= euro [redacted] e dai terreni in [redacted] (= euro [redacted] per un totale di euro [redacted] da assegnare all'attore [redacted] con un conguaglio in avere di euro [redacted].

L'attore contesta tale progetto divisionale manifestando un disinteresse a tali beni e chiedendo la liquidazione in danaro della quota di sua spettanza. Quanto alle contestazioni in ordine ai valori, come svolte dall'attore, ritiene il Collegio che il Ctu abbia fornito adeguati chiarimenti all'udienza in data 1.07.2004, così come la proposta di

progetto divisionale effettuata in comparsa conclusionale dalla convenuta non sembra accoglibile in quanto non spiega le ragioni a giustificazione della diversa soluzione rispetto a quella operata dal CTU.

L'attore chiede la liquidazione in danaro della propria quota, ma è evidente che laddove è possibile, come nella specie, deve preferirsi la divisione in natura, peraltro richiesta anche dallo stesso attore in atto di citazione.

Quanto alle spese del giudizio, non vi è dubbio che l'attore risulta soccombente in relazione alle domande principali di invalidità del testamento ex art. 591 n. 3 c.c. e d'indegnità, mentre vede accolta la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie per reintegrare la propria quota di legittima. In ordine tuttavia a questa domanda la convenuta non si è mai opposta ed anzi aveva presentato apposito ricorso per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità da parte del fratello [REDACTED]

Ricorrono dunque giusti motivi per compensare tra le parti 1/3 delle spese del giudizio mentre i restanti 2/3 dovranno essere posti a carico dell'attore, in quanto soccombente. Le spese di CTU medico-legale dovranno essere poste a carico per intero dell'attore, mentre quelle di CTU estimativa a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

- 1) respinge le domande dell'attore sub.a), b) e c) delle conclusioni perché infondate;
- 2) in accoglimento della domanda subordinata, riduce le disposizioni testamentarie in data 20.05.99 nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva in favore dell'attore stesso pari ad 1/3 dell'asse e accerta che la quota spettante all'attore è pari ad euro 56.819,00 ;
- 3) dichiara esecutivo il progetto divisionale redatto dal Ctu e depositato in data 30.04.2004 e, per l'effetto, assegna all'attore il negozio in [REDACTED] (censito al Catasto Fabbricati al foglio [REDACTED] [REDACTED] e i terreni in [REDACTED] (censiti nel [REDACTED])

Catasto Terreni al foglio [redacted]

[redacted] ed il secondo con la particella

assegna alla convenuta tutti i restanti beni e precisamente l'appartamento in [redacted] (censito al Catasto Fabbricati al foglio [redacted],

[redacted] i terreni in [redacted] censiti al Catasto Terreni al foglio [redacted]

[redacted] ed il secondo con la particella [redacted]

[redacted] e l'appartamento in [redacted] censito al Catasto Fabbricati al foglio [redacted]


[redacted] pone a carico della convenuta un conguaglio di euro [redacted] a corrispondere all'attore;

4) ordina ai competenti Uffici del territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza;

5) dichiara le spese del giudizio compensate per un terzo tra le parti; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le restanti spese, che liquida in complessive euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge; pone a carico dell'attore le spese della CTU medico-legale come liquidate dal Giudice; compensa tra le parti le spese della CTU arch.

Così deciso in Milano il 12 luglio 2005

Il Giudice est.



Il Presidente.

